



AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA

ATO n°4 - AGENZIA Via Morandi n.54 41100 Modena Tel. 059-270988/270989 FAX 059-270034 P.I. 02784820363 SEDE LEGALE V.le Martiri della Liberazione

**Documento di indirizzo
per il recepimento in sede provvisoria dei
vigenti REGOLAMENTI Comunali
in materia di
Gestione dei Rifiuti Urbani**

Premessa

Considerato:

- che l'Agenzia esercita la potestà regolamentare in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani (come definito dall'art. 15 della L.R. 25/99 e s.m.i.), ai sensi dell'art. 6, comma 1, della medesima L.R. 25/99 come modificata dalla L.R. 1/2003;
- che ai fini di una regolazione su base d'Ambito è necessaria una preliminare omogeneizzazione dei criteri di gestione del servizio, da ottenersi attraverso la definizione di un Disciplinare Tecnico comune e condiviso e la applicazione di questo nei Piani annuali delle attività e degli interventi;
- che il Disciplinare Tecnico viene approvato in versione provvisoria e che saranno assunti come Piani annuali, per il primo anno del periodo transitorio, i previgenti contratti di servizio ovvero i piani di lavoro stabiliti dai Comuni di concerto con i Gestori designati;
- che nel corso dell'anno 2005 l'Agenzia provvederà a definire lo schema di Regolamento d'Ambito;
- che nelle more dell'approvazione di detto schema di Regolamento, ai sensi della Convenzione Tipo approvata dall'Assemblea, *"continuano a trovare provvisoria applicazione i regolamenti assunti dai singoli Enti Locali, salvo che non contrastino coi principi e le disposizioni della Pianificazione provinciale e d'Ambito, o coi contenuti della presente convenzione, del Disciplinare Tecnico Gestori, e coi provvedimenti a contenuto normativo e regolamentare emanati dall' Agenzia"*;
- che è però necessario garantire anche nel periodo provvisorio il pieno rispetto delle disposizioni della vigente pianificazione provinciale e d'Ambito;

L'Agenzia ritiene necessario definire alcune disposizioni minime ad integrazione dei vigenti Regolamenti, in quanto questi permangono temporaneamente in vigore in attesa della definizione dello schema di Regolamento d'Ambito.

Il presente documento è pertanto da ritenersi parte integrante dei Regolamenti vigenti, immediatamente applicabile ad integrazione dei medesimi. Detti Regolamenti, inoltre, si intendono modificati e superati nelle parti eventualmente in contrasto con quanto contenuto nel presente documento.

Responsabilità dell'utenza - Obbligatorietà della raccolta differenziata

La responsabilità del corretto avvio a smaltimento, riciclo o recupero di un rifiuto ricade in primo luogo in capo al produttore del rifiuto medesimo.

La raccolta differenziata è obbligatoria. Per raccolta differenziata si intende l'insieme delle operazioni atte a selezionare diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e assimilati, già nelle fasi di conferimento e raccolta, al fine di favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ovvero l'avvio a corrette forme di smaltimento.

I materiali riciclabili, destinati al riutilizzo, debbono essere conferiti separatamente, non mescolati e non debbono contenere materiali estranei.

Pertanto è sempre vietato il conferimento di rifiuti appartenenti ad una tipologia per la quale sia attivata una specifica raccolta differenziata, all'interno di contenitori o comunque nel ciclo di raccolta di un'altra tipologia, inclusa la raccolta della frazione indifferenziata residua.

Obblighi e divieti per l'utenza

Tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando, anche all'interno delle abitazioni e/o loro

pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

Anche gli occupanti ed i detentori di abitazioni e locali vari situati esternamente all'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti ad avvalersi del pubblico servizio di raccolta, conferendo i loro rifiuti urbani ed assimilati nei più vicini contenitori e/o punti di raccolta e/o Stazioni Ecologiche Attrezzate predisposti dal Gestore, in particolare per i materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata.

Nelle aree esterne al perimetro di espletamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani è ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost.

Analoga facoltà, con specifico riferimento all'autoproduzione di compost, è data per la frazione organica di origine domestica, unitamente ai residui di potatura e sfalcio di giardini costituenti pertinenza delle abitazioni, anche all'interno dell'area di espletamento del servizio pubblico di raccolta.

E' sempre tassativamente vietato:

- l'abbandono di rifiuti in luoghi pubblici o privati; è considerato abbandono anche il deposito nei luoghi preposti alla consegna dei rifiuti al Gestore, al di fuori delle date e degli orari prestabiliti;
- l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata, fatto salvo quanto disposto da specifiche ordinanze emanate dal Comune per i rifiuti da potature in area agricola;
- l'accesso alle stazioni ecologiche attrezzate ed alle altre aree attrezzate adibite alla raccolta di rifiuti, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico;
- l'abbandono di rifiuti a fianco o in prossimità delle stazioni o altre aree attrezzate.

E' altresì vietato:

- a. immettere nei contenitori predisposti per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti urbani domestici ed assimilati:
 1. rifiuti speciali pericolosi;
 2. rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani;
 3. rifiuti di imballaggi terziari;
 4. rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali sia stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata;
 5. rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..).
- b. immettere nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate;
- c. conferire nei contenitori quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo degli stessi da parte degli utenti;
- d. utilizzare i contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- e. ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso;
- f. effettuare la cernita dei rifiuti all'interno dei contenitori di rifiuti posizionati dal gestore del pubblico servizio.

Disposizioni specifiche

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei

rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. In ogni caso, al termine delle attività quotidiane, l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dal gestore del servizio.

Similmente, le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Le medesime disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla conclusione dei lavori, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

Incentivi per la raccolta differenziata e per l'autosmaltimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, della L.R. 25/99 e s.m.i., sono previste forme di riduzione della tariffa commisurate alle quantità di rifiuti avviate ai circuiti della raccolta differenziata (esempio: conferimenti presso Stazioni Ecologiche Attrezzate).

Per le utenze ubicate all'interno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono previste forme di riduzione della tariffa legate all'effettivo svolgimento dell'attività di autosmaltimento.

Nel periodo provvisorio, le fattispecie per le quali si dà luogo a dette riduzioni, l'ammontare di queste e le modalità di riconoscimento all'utenza sono disciplinati dal Regolamento di applicazione della Tariffa, laddove la Tariffa sia stata applicata dal Comune.

Disposizioni sanzionatorie

Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. 22/97, le violazioni alle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli Agenti della Polizia Municipale ed il personale degli organi preposti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla tutela e vigilanza ambientale.